

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il 2012 la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti nell'Unione, prevista dall'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1234/2007, si svolgerà in conformità del piano annuale di distribuzione di cui all'allegato I del presente regolamento.

È autorizzato il ricorso ai cereali in pagamento dei prodotti a base di riso mobilitati sul mercato, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 807/2010.

Articolo 2

Il trasferimento intraunionale dei prodotti elencati nell'allegato II del presente regolamento è autorizzato alle condizioni stabilite dall'articolo 8 del regolamento (UE) n. 807/2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2011.

*Per la Commissione,
a nome del presidente,*

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

Articolo 3

In deroga all'articolo 4, paragrafo 3, quinto comma, e all'articolo 8, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (UE) n. 807/2010, per il piano di distribuzione del 2012 prima di ritirare i cereali dalle scorte d'intervento l'aggiudicatario che assicurerà la fornitura costituisce una cauzione pari a 150 EUR/tonnellata.

Articolo 4

Ai fini dell'esecuzione del piano annuale di distribuzione di cui all'articolo 1 del presente regolamento, la data del fatto generatore ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2799/98 è il 1° ottobre 2011.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

